



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio
Segreteria Generale

Registro Ordinanze n. 75 del 30/03/2026

ORDINANZA

**OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI ESERCIZIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL
06/04/2026
IL SINDACO**

PRESO ATTO:

- dell'incerta situazione climatica a cui è soggetta, in questo periodo, la nostra zona e che la tendenza previsionale non indica innalzamenti stabili ed evidenti delle temperature;
- del tasso di umidità, sia esterno che interno agli edifici, che non consente, senza ausili, il mantenimento di un microclima gradevole e ideale;
- delle possibili precipitazioni atmosferiche previste che contribuiranno ad abbassare ulteriormente le temperature;

CONSIDERATE le richieste pervenute dai cittadini, in particolare della terza età nonché famiglie con minori, che stabilmente vivono sul territorio comunale, di proroga degli impianti termici sino alla stabilizzazione della situazione climatica;

SOTTOLINEATA la necessità di salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle cosiddette fasce più deboli;

ACCERTATO che, il Comune di Loano rientra nella zona climatica "C" come stabilito dal D.P.R. n. 412 del 26 Agosto 1993

RICHIAMATO l'art. 4 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 che individua gli ordinari limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

CONSIDERATO CHE il predetto art. 4, al comma 2, stabilisce per la zona "C" dieci ore giornaliere di esercizio degli impianti termici, dal 15 novembre al 31 marzo e che, al successivo comma 3, consente, al di fuori dei citati periodi ordinari, l'attivazione degli impianti solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

VERIFICATA la sussistenza delle condizioni climatiche che giustificano l'attivazione degli impianti termici, oltre la scadenza ordinaria del 31 marzo;

RITENUTO pertanto opportuno emettere apposita ordinanza prevedendo la proroga del funzionamento degli impianti di riscaldamento, a partire dal 01/04/2026 fino al 06/04/2026, per un massimo di cinque ore giornaliere, distribuite all'interno della fascia oraria 05:00 – 23:00;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

AUTORIZZA

la PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO per un massimo di ore 05:00 giornaliere nella fascia oraria 05:00 – 23:00 a far data dal 01/04/2026 fino al 06/04/2026 compreso;

INVITA

la cittadinanza, gli amministratori condominiali e i gestori di impianti a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura stabilita all'art. 3, comma 1, del DPR 16.04.2013 n.74;

DISPONE

di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio "on line" del Comune di Loano e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

DISPONE altresì

che il presente provvedimento venga comunicato ai seguenti Servizi:

- al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'ottemperanza al presente provvedimento;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Loano per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Lettieri Luca)